

**NORME DI DEONTOLOGIA AICQ SICEV**

(Tratto dal documento "Norme di deontologia professionale" AIVSQ)

Si applica a tutti i Valutatori di Sistemi di Gestione Certificati AICQ SICEV

06	03/01/14	Modificata ragione sociale	R. De Pari	E. Stanghellini	R. De Pari
05	16/05/11	Modificato Articolo 8 per rendere facoltativa l'evidenza della Certificazione AICQ SICEV S.R.L. nei Rapporti di Audit.	R. De Pari	E. Stanghellini	V. Mazzaro
04	06/04/10	Adeguare il documento allo Statuto AICQ SICEV	R. De Pari	E. Stanghellini	G. Mattana
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Motivo Revisione</b>	<b><i>Preparato da Direttore AICQ SICEV</i></b>	<b><i>Verificato da Presidente Comitato Salvaguardia Imparzialità</i></b>	<b><i>Approvato da A.U. S.r.l.</i></b>

- Articolo 1 -

L'esercizio della professione di Valutatore Sistemi di Gestione, certificato AICQ SICEV S.R.L., è da considerarsi attività di pubblica utilità. Nel seguito la denominazione "Valutatore Sistemi certificato AICQ SICEV S.R.L." sarà per semplicità abbreviata con la sigla VS.

Le presenti "Norme di deontologia professionale" costituiscono:

- un insieme di precetti specifici finalizzati a contribuire al consolidamento della credibilità del Sistema di Certificazione Nazionale
- una fonte di concetti utili per lo svolgimento della professione del Valutatore.

Il VS è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dalle presenti norme; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con lo stato di VS certificato AICQ SICEV S.R.L.

- Articolo 2 -

Il VS deve essere conscio che la sua reputazione è affidata alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, con affrancazione da asservimenti materiali e morali, politici ed ideologici e respingendo ogni influenza contraria alla propria attività.

- Articolo 3 -

La fiducia è alla base dei rapporti professionali del VS.

Il VS deve comportarsi con professionalità, buona fede, correttezza, lealtà e sincerità, rispettando l'obbligo della riservatezza. Il VS non può in alcun caso, rinunciare alla sua libertà, indipendenza ed obiettività di giudizio, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni.

- Articolo 4 -

Il VS ha il dovere del continuo aggiornamento professionale.

- Articolo 5 -

Il comportamento del VS deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al proprio prestigio professionale e ad AICQ SICEV S.R.L.

- Articolo 6 -

Il VS, fermo restando quanto disposto dalle presenti norme, deve in qualsiasi situazione evitare di compiere azioni lesive della immagine o degli interessi del Committente e della Organizzazione valutata.

- Articolo 7 -

Il VS non deve accettare l'incarico a svolgere attività di verifica ispettiva di terza parte nei confronti di Organizzazioni con cui egli abbia intrattenuto rapporti professionali di consulenza in materia di Sistemi di Gestione o di lavoro dipendente, a qualsiasi titolo, nei tre anni precedenti.

Il VS, nell'accettare l'incarico a svolgere attività di verifica ispettiva, si impegna a non intrattenere rapporti di consulenza o di lavoro dipendente con l'Organizzazione valutata nei successivi due anni.

- Articolo 8 -

AICQ SICEV S.R.L. porta a conoscenza degli Organismi di Certificazione, di ACCREDIA e dei rimanenti attori del Sistema Qualità Italia le presenti norme e gli obblighi che ne derivano per i VS.

Il VS è tenuto a dichiarare il proprio stato di Valutatore Certificato AICQ SICEV S.R.L. nei confronti del Committente e del Valutando. Il VS è tenuto ad identificarsi come Valutatore Certificato AICQSICEV nel sottoscrivere i documenti e le registrazioni relative alla verifica ispettiva effettuata, a meno di disposizioni diverse ricevute dal Committente.

Il VS è tenuto a registrare ed a documentare alla Direzione di AICQ SICEV S.R.L., su base annuale, ogni reclamo che gli provenga dal Committente o dal Valutando. A fronte di ogni reclamo dovrà essere indicato:

- Chi, come, quando e dove ha formulato il reclamo;
- Il contenuto del reclamo;
- L'analisi fatta dal VS e l'eventuale azione intrapresa.

- Articolo 9 -

Il VS libero professionista deve far conoscere tempestivamente al Committente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.

L'accettazione dell'incarico comporta automaticamente il rispetto degli obblighi di cui all'art. 7.

Il VS libero professionista deve sempre adoperarsi affinché l'incarico gli sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti.

È comunque opportuno che il VS libero professionista, il quale abbia ricevuto un incarico verbale, ne dia conferma scritta al Committente.

- Articolo 10 -

Il VS deve segnalare al Committente il verificarsi delle seguenti situazioni:

- Di non essere in possesso della competenza e dell'esperienza necessarie allo svolgimento della specifica attività.
- Che il tempo o il Gruppo di valutazione messo a disposizione potrebbero non essere sufficienti per svolgere con la dovuta perizia l'attività assegnata.
- Di avere o di avere avuto con l'Organizzazione oggetto della attività di valutazione dei rapporti anche diversi da quelli contemplati dall'art. 7.
- Che una o più procedure del Committente contengono prescrizioni in contrasto con le presenti norme.

- Articolo 11 -

Il VS deve osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione.

In particolare il VS è tenuto a mantenere l'assoluta riservatezza verso terzi sui rilievi, o parte di questi, emersi a seguito delle attività o su qualsiasi altra informazione ottenuta durante la preparazione e la conduzione della verifica ispettiva.

- Articolo 12 -

Il VS deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Il VS membro di un Gruppo di valutazione deve agire con spirito di collaborazione e correttezza nei confronti degli altri colleghi ed in particolar modo nei confronti del Responsabile del Gruppo.

Il Responsabile del Gruppo di valutazione deve assumere, nei confronti dei colleghi, un atteggiamento di indirizzo e coordinamento senza interferire con la porzione di attività assegnata a ciascuno.

- Articolo 13 -

Il VS non deve esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull'operato dei colleghi e deve usare la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità di svolgimento delle attività.

Il VS, constatato nel comportamento di un collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, deve informare il Committente.

- Articolo 14 -

Il VS, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altre Associazioni od Albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

- Articolo 15 -

Al VS, durante lo svolgimento dell'incarico, è assolutamente vietata l'intermediazione, dietro corrispettivo o gratuita, per procacciare Clienti a sé o ad altri.

Gli è altresì assolutamente proibito richiedere o accettare per sé favori o doni che abbiano un valore commerciale non trascurabile.

- Articolo 16 -

Le inosservanze alle presenti norme di deontologia professionale vengono segnalate dalla Direzione AICQ SICEV S.R.L. al Comitato di Appello che, dopo avere esaminato la documentazione applicabile e sentito il VS, può disporre tramite la Direzione di AICQ SICEV S.R.L. le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto a cessare i comportamenti contrari alle presenti norme;
- la sospensione della certificazione per un periodo variabile da un minimo di due mesi al massimo di quattro mesi;
- la revoca della Certificazione e la cancellazione dal Registro

Le decisioni del Comitato di Appello vengono segnalate tempestivamente al Consiglio Direttivo di AICQ SICEV S.R.L. e vengono deliberate dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

L'accertata inosservanza degli articoli 7, 11 e 15 per la seconda volta nel periodo di tre anni, comporta sempre la sospensione della certificazione per un periodo non inferiore a due mesi. Le sanzioni decise dal Comitato di Appello sono inappellabili. Dei provvedimenti di sospensione della certificazione viene portata a conoscenza di ACCREDIA.